

## Statuto Erasmus Student Network Pisa – ETS

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Denominazione, sede, durata

1. È costituita, a norma del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche, un'Associazione studentesca denominata **Erasmus Student Network Pisa – ETS**, in forma abbreviata **ESN Pisa – ETS**.
2. L'Associazione ha sede legale in Pisa in Piazzale Genova, 1. Potranno essere istituite altre sedi amministrative e/o operative. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Pisa non è considerato modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Qualora il trasferimento avvenga al di fuori del Comune di Pisa, sarà necessaria una modifica statutaria approvata dall'Assemblea.

#### Art. 2 – Finalità e scopi

1. L'Associazione è apartitica, apolitica, laica.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del d. lgs. n. 117/2017, tra cui:
  - g) formazione universitaria e post-universitaria;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per raggiungere le finalità di cui al comma 3, l'Associazione:

- a. Lavora nell'interesse di coloro che partecipano ad un programma internazionale di scambio nel campo dell'istruzione universitaria, con l'obiettivo di favorire e migliorare l'integrazione sociale degli studenti stranieri ospiti presso l'Università di Pisa e degli istituti di istruzione superiore della provincia di Pisa, supportandoli nel reperimento dei beni e dei servizi offerti dalle città.
  - b. Presta opera di accoglienza, di consulenza, di inserimento sociale, di informazione e di orientamento alla vita accademica ovvero alla attività lavorativa.
  - c. Organizza attività sportive, turistiche, culturali e ricreative per favorire la conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale, nonché per favorire l'animazione, lo scambio, l'integrazione e il rispetto reciproco.
  - d. Coinvolge gli studenti di ritorno da un programma di mobilità per una ottimizzazione dello scambio di esperienze nell'ambito delle attività dell'Associazione.
  - e. Contribuisce allo sviluppo e alla valorizzazione dei programmi di mobilità internazionale, svolgendo attività informativa e di consulenza, con particolare attenzione ai programmi di scambio promossi dalle istituzioni dell'Unione Europea.
  - f. Rende gli studenti partecipi del processo di unificazione europea e promuove la cooperazione studentesca internazionale.
  - g. Stimola l'incontro tra studenti di diversa provenienza e favorisce l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale italiano.
  - h. Svolge promozione del territorio al di fuori dei confini nazionali.
  - i. Propone e coordina attività a livello nazionale finalizzate al miglioramento dello scambio di esperienze con i Soci di ESN Italia e ogni altra attività finalizzata agli scopi statutari. A tale proposito l'Associazione si riserva di compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di qualsiasi natura ritenuti necessari e utili alla realizzazione dello scopo statutario; inoltre, l'Associazione si riserva la possibilità di stabilire contatti con altre associazioni che perseguono scopi analoghi.
4. Per il perseguimento dei propri scopi e l'esercizio della propria attività come sopra illustrati, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre associazioni e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Qualora lo ritenga opportuno, l'Associazione, tramite il proprio Rappresentante Legale, può avvalersi di forme contrattuali e operazioni economiche o finanziarie necessarie al perseguimento degli scopi statutari.
  5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  6. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 117/2017.



## Art. 3 – Entrate e Patrimonio

1. L'Associazione dispone delle seguenti entrate:
2. Quote di iscrizione all'Associazione e quote e contributi annuali degli associati, nelle misure decise dal Consiglio Direttivo;
  - a. Eredità, donazioni e legati;
  - b. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - c. Contributi dell'Unione Europea e di altri enti e/o organismi nazionali ed internazionali;
  - d. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - e. Eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
  - f. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - g. Proventi da attività di raccolta fondi;
  - h. Attività di cui all'Articolo 6 del d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e ii;
  - i. Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.
  - j. Entrate del 5x1000.
3. È fatto esplicito divieto di trasferire tra gli associati, a qualsiasi titolo, la quota associativa e qualsiasi altra erogazione nei confronti dell'Associazione. Una volta versata la quota associativa non è rivalutabile.
4. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
5. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno.
6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## Art. 4 – Rendiconto Economico Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Luglio di ogni anno e termina il 30 Giugno dell'anno successivo.
2. Ogni anno il Consiglio Direttivo, nella figura del Tesoriere, predispone il rendiconto economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche;
3. Il rendiconto contabile, redatto in conformità ai modelli definiti dagli appositi Decreti Ministeriali deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'Associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate, dell'attività di volontariato.

4. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
5. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei 10 (dieci) giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

## **Art. 5 – Forma delle Comunicazioni associative**

1. Per tutti gli atti dell'Associazione e dei suoi organi, nonché per le comunicazioni tra gli organi e verso gli associati, sono validamente utilizzabili, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione, la posta elettronica e gli altri strumenti informatici e di comunicazione elettronica (reti, forum social media, etc)

## **TITOLO II – ORGANI SOCIALI**

### **Art. 6 – Definizione degli organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea dei Soci;
  - b. Il Presidente;
  - c. Il Consiglio Direttivo;
  - d. Il Collegio dei Garanti
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali si tengono a cadenza annuale e le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Esse possono svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche, qualora non possano essere svolte in presenza.

### **Art. 7 – L'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è l'organo dell'Associazione costituito dall'insieme dei Soci che, riunendosi, dispongono delle questioni e degli adempimenti dell'Associazione stessa. Può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci.
3. L'Assemblea Ordinaria è convocata di regola almeno 1 (una) volta l'anno o tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o, in alternativa, quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei Soci ed oltre a poter deliberare sugli atti di ordinaria amministrazione è altresì tenuta a svolgere i seguenti compiti:
  - a. elegge e revoca il Presidente;
  - b. elegge e revoca il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali;
  - c. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  - d. approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario annuale.
  - e. deliberare sui provvedimenti disciplinari come previsto dall'art. 20 del presente Statuto. Per quanto riguarda le votazioni sulla responsabilità o i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo o suoi membri, questi non hanno diritto di voto;
  - f. deliberare sulle questioni relative alla direzione dell'Associazione, qualora esse non rientrino tra quelle direttamente ascrivibili al Consiglio Direttivo;
  - g. deliberare sulla predisposizione e modifica ai regolamenti interni;



- h. revocare, in caso di gravi inadempienze statutarie, il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali;
  - i. delibera sulla ammissione dei Soci e sulla loro esclusione;
  - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - k. ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sulla istituzione delle attività diverse da quelle di interesse generale da esercitarsi nei limiti di Legge;
  - l. accetta, su proposta del Consiglio Direttivo, le liberalità e le donazioni cui è connesso un onere.
4. Nell'ordine del giorno dovrà essere indicato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o, in alternativa, quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 (un quarto) dei Soci e può deliberare sui seguenti argomenti:
  - a. proposte di modifica allo Statuto;
  - b. proposte sottoposte in via straordinaria, ivi compreso la trasformazione, la fusione, lo scioglimento o la scissione dell'Associazione.
6. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente tramite un avviso contenente la data, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell'Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantirne la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche, qualora non possa essere svolta in presenza.
7. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Per l'elezione e la revoca degli organi sociali è richiesta la maggioranza assoluta degli intervenuti.
8. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente tramite avviso contenente la data, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell'Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantirne la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche, qualora non possa essere svolta in presenza.
9. L'Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti in prima convocazione i 3/4 (tre quarti) dei Soci e in seconda convocazione quando sia presente almeno 2/3 (due terzi) dei Soci e con voto favorevole di almeno due terzi. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, è indispensabile il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli intervenuti.
10. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano e possono avvenire a scrutinio segreto.
11. È sufficiente che un solo socio richieda la votazione segreta affinché essa sia predisposta. Per le elezioni degli organi sociali, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i Soci presenti fisicamente o tramite delega scritta, ogni Socio può ricevere una sola delega.
12. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

13. I verbali e le deliberazioni adottate dall'Assemblea, a firma del Presidente e del Segretario devono essere conservati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione. In caso di assenza la firma apposta sarà quella del sostituto previamente approvato dall'Assemblea.
14. Per le elezioni degli organi sociali devono essere riportati sui verbali Assembleari: numero dei votanti, delle schede valide, nulle e bianche, e i votanti favorevoli, contrari e astenuti.
15. L'Assemblea si dovrà attenere allo Statuto e al Regolamento Interno.

## Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 1 (uno) anno ed i suoi membri sono rieleggibili.
2. I membri del Consiglio Direttivo cessano la propria carica per il compimento della durata del mandato, per dimissioni o per revoca da parte dell'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo ad un massimo di 7 (sette); l'Assemblea ne determina previamente il numero anche in funzione delle candidature poste alla votazione.
4. Qualora alcune cariche rimanessero vacanti, il Presidente potrà convocare un'ulteriore Assemblea per eleggere i membri mancanti del Consiglio Direttivo. Qualora anche tale elezione non producesse risultati, l'Assemblea potrà, tra i Soci, nominare persone idonee a ricoprire i ruoli vacanti oppure proporre una riduzione del numero delle cariche.
5. L'Assemblea determina e revoca i ruoli di Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, il Responsabile Eventi e il Responsabile della comunicazione. I primi due ruoli sono obbligatori. I tre ruoli restanti, qualora non coperti in sede di elezione, sono assunti dal Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo, qualora si rendesse necessario, può sottoporre all'Assemblea candidature per l'approvazione di delegati scelti tra i Soci, che si occupino della gestione di talune attività, comunque diverse da quelle di cui al comma 5 dell'Articolo 8.
7. Il Consiglio Direttivo assume l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di amministrazione della stessa ove non siano espressamente riservati all'Assemblea dei Soci. A tal fine deve:
  - a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci;
  - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
  - c. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
  - d. stipulare gli atti, i contratti e i verbali di ogni genere inerenti all'attività sociale; e. proporre ai Soci la Quota Associativa;
  - e. adempiere a quanto stabilito dal Regolamento Interno;
  - f. aprire le candidature per gli organi sociali.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Ai sensi dell'art. 2382 del c.c., non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## Art. 9 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ne ha la firma sociale.
2. Concorde con il Consiglio Direttivo le linee generali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.
3. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
4. Coordina tutte le attività, convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
5. Si occupa della rappresentanza esterna e dei rapporti con le istituzioni.
6. È garante dello Statuto e della sua applicazione.
7. Nell'ambito delle votazioni all'interno del Consiglio Direttivo il suo voto vale doppio.
8. Dura in carica un anno e comunque sino alla durata del mandato del Consiglio Direttivo all'interno del quale è stato nominato.
9. Assume, in caso di motivata urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Consiglio Direttivo, con ratifica da parte di questo non appena possibile.
10. In caso di impedimento o di assenza, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

## Art. 10 – Vicepresidente

1. Rappresenta il tramite fra tutti i Soci e il Consiglio Direttivo, in tal senso coinvolge attivamente tutti i Soci nelle diverse attività, favorendone l'inserimento e stimolando il loro impegno e la loro partecipazione.
2. Si occupa del reclutamento di nuovi potenziali Soci.
3. Sostituisce il Presidente nella rappresentanza legale e sociale e nei suoi compiti in caso d'assenza e d'impedimento di quest'ultimo.

## Art. 11 – Tesoriere

1. Amministra tutte le entrate e il patrimonio dell'Associazione secondo le delibere degli organi competenti.
2. Tiene la contabilità sociale e redige la bozza di bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre annualmente al Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
3. Insieme al Presidente e al Vicepresidente, ha la delega ad effettuare operazioni bancarie di tipo ordinario sui conti correnti bancari dell'Associazione.
4. Ha il compito di mantenere aggiornato il libro cassa, raccogliere e custodire le pezze giustificative originali (ricevute fiscali, scontrini, biglietti ferroviari, etc.), curare i rimborsi e tutto ciò che concerne la situazione contabile dell'Associazione.
5. Può assumere, di concerto con il Consiglio Direttivo, decisioni improvvise in relazione a eventuali spese, a condizione che vengano successivamente ratificate all'Assemblea.
6. L'Assemblea può deliberare la nomina di un delegato del Consiglio Direttivo temporaneo del Tesoriere, in caso di impossibilità dello stesso ad assolvere le proprie funzioni.

## Art. 12 – Segretario

Il Segretario, qualora eletto:

1. Sovrintende all'attività organizzativa dell'Associazione.
2. Si occupa di tenere aggiornati il libro Soci e le presenze in Assemblea.
3. Gestisce i canali interni di comunicazione dell'Associazione e la corrispondenza.
4. Redige i verbali dell'Assemblea e li trasmette ai Soci tramite i canali interni di comunicazione dell'Associazione.
5. Gestisce le votazioni in seno all'Assemblea dei Soci.
6. Tiene le relazioni con il RUNTS per gli adempimenti e comunicazioni periodiche.

## Art. 13 – Responsabile Eventi

Il Responsabile eventi, qualora eletto:

1. Cura la progettazione, l'organizzazione, la gestione operativa e la promozione degli eventi, delle attività culturali, ricreative, formative o di altra natura coerente con gli scopi statuari dell'Associazione. In particolare:
  - a. coordina i volontari e/o collaboratori impegnati nella realizzazione degli eventi;
  - b. cura gli aspetti logistici, organizzativi e promozionali delle iniziative;
  - c. mantiene i rapporti con enti, fornitori, sponsor o partner eventualmente coinvolti nelle attività;
2. Agisce in stretto raccordo con il Consiglio Direttivo, al quale riferisce periodicamente, e nel rispetto delle linee guida e del budget deliberati dallo stesso.

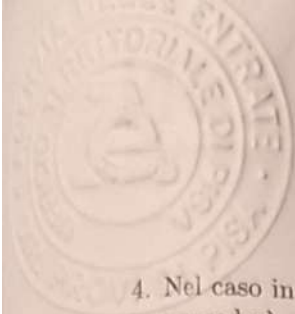
## Art. 14 – Responsabile Comunicazione

Il Responsabile Comunicazione, qualora eletto:

1. Gestisce e mantiene aggiornato il sito web istituzionale dell'Associazione.
2. Cura la qualità del materiale pubblicato sui social media intestati ad ESN Pisa – ETS.
3. È responsabile della promozione dell'Associazione con i terzi.

## Art. 15 – Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) Soci nominati annualmente con maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci previa candidatura degli stessi. I membri del Collegio dei Garanti durano in carica 1 (uno) anno e i suoi membri sono rieleggibili.
2. L'apertura del periodo di candidatura alla carica di membro del Collegio dei Garanti viene comunicata dal Consiglio Direttivo in carica tramite i canali ufficiali di comunicazione dell'Associazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio ha diritto a candidarsi a ricoprire la carica di membro del Collegio dei Garanti secondo i requisiti stabiliti dal regolamento interno.
3. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.



4. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di membri del Collegio dei Garanti si procederà a convocare un'ulteriore **Assemblea Ordinaria** per le elezioni delle cariche agli organi sociali rimaste. Nel caso in cui, a seguito di questa ulteriore **Assemblea Ordinaria**, una o più cariche rimanessero vacanti, l'**Assemblea Ordinaria** procederà alla nomina dei restanti componenti tra i Soci in possesso dei requisiti di candidabilità.
5. Entro la prima **Assemblea Ordinaria** successiva alla loro elezione i componenti del Collegio dei Garanti scelgono al loro interno un **Coordinatore** che sovrintende alle attività dell'organo e ne è il portavoce.
6. Il Collegio dei Garanti vigila sull'andamento finanziario dell'Associazione, dirime le controversie che possono sorgere per qualsiasi causa all'interno dell'Associazione, vigila che l'operato del Consiglio Direttivo sia conforme ai principi dello Statuto e del Regolamento Interno.
7. Il Collegio dei Garanti, prima del voto in sede di **Assemblea dei Soci**, esprime un parere sulle proposte di modifica del presente Statuto e del **Regolamento Interno**, verificando l'effettivo rispetto dei principi e degli scopi che l'Associazione persegue.
8. Il Collegio dei Garanti ove necessario, può richiedere al **Presidente** la convocazione dell'**Assemblea Ordinaria** avente come punto all'Ordine del Giorno la revoca del mandato di un membro e/o dell'intero Consiglio Direttivo.
9. I membri del Collegio dei Garanti cessano la propria carica per il compimento della durata del mandato, per dimissioni, o per revoca da parte dell'**Assemblea dei Soci**.
10. Un membro del Collegio dei Garanti può presentare le proprie dimissioni secondo le modalità descritte nel regolamento interno.

## TITOLO III – I SOCI

### Art. 16 – I Soci

1. Possono diventare Soci di ESN Pisa – ETS tutte le persone fisiche, mosse da spirito di solidarietà, che condividono le finalità dell'Associazione e che vogliano partecipare alle attività svolte dalla stessa e che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, che la sottoporrà all'approvazione assembleare.
2. Non è fatta discriminazione di natura patrimoniale, finanziaria, di estrazione sociale, religiosa, razziale, di appartenenza politica, di orientamento sessuale, e di nessuna altra natura in relazione all'ammissione delle persone nell'Associazione.
3. Lo status di Socio non è in nessun modo collegato alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
4. La qualifica di Socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte.
5. ESN Pisa – ETS si avvale esclusivamente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento degli scopi di cui all'Art. 2 del presente Statuto.
6. Il numero dei Soci è illimitato; lo status di socio è a carattere permanente, escludendo qualsiasi forma di temporaneità alla partecipazione della vita associativa, e può venire meno solo nei casi previsti dagli Artt. 18 e 19.

## Art. 17 – Categorie di Soci

1. I Soci si differenziano in:
  - a. Soci Ordinari,
  - b. Soci Volontari;
  - c. Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota associativa annuale e che prendono parte alla vita associativa in quanto partecipanti a un programma di mobilità.
3. Sono Soci Volontari coloro che versano la quota associativa annuale e prestano la loro attività in modo personale, volontario e gratuito al fine di organizzare le attività e perseguire gli scopi dell'Associazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
4. Rivestono la qualifica di Soci Onorari:
  - a. coloro che abbiano partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione e abbiano cessato la qualifica di Soci Volontari;
  - b. coloro che abbiano ricoperto una carica associativa e abbiano cessato la qualifica di Soci Volontari o che abbiano operato meritoriamente per gli scopi istituzionali dell'Associazione secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno.
5. Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;
6. Tutti i Soci hanno diritto di essere eletti in seno agli organi sociali, di partecipare attivamente e democraticamente alla vita dell'Associazione, di prendere visione della documentazione inerente alla vita associativa.
7. I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa annuale non possono prendere parte alle attività associative, possono partecipare all'Assemblea sociale ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti in seno agli organi sociali.
8. L'anno associativo ha inizio il 1 Luglio e termina il 30 Giugno dell'anno successivo.

## Art. 18 – Ammissione dei Soci

1. Chiunque intenda aderire all'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità e dichiarando di condividere gli scopi associativi e di accettare e rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni, istruisce e trasmette la domanda di associazione all'Assemblea.
3. L'ammissione decorre dalla data della deliberazione dell'Assemblea, che può accogliere o rigettare la richiesta di associazione. L'accoglimento è comunicato al Socio entro 15 giorni così come l'eventuale diniego motivato. Alla avvenuta accoglienza e al versamento della quota sociale il Socio verrà iscritto a Libro Soci.
4. Un Aspirante Socio Volontario può chiedere la effettuazione di un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi. A tal fine, nel regolamento interno sono predisposti i criteri da valutare durante il periodo di prova, al fine di verificare la reciproca ed effettiva partecipazione dell'Aspirante Socio Volontario alla vita associativa e al rispetto delle prescrizioni statutarie e regolamentari. Al termine del periodo di prova, l'Aspirante Socio Volontario presenta la Domanda di Ammissione a Socio Volontario, come previsto dal presente Statuto.
5. Qualora la richiesta di ammissione a Socio venga rigettata dall'Assemblea, il richiedente potrà presentare un ricorso motivato al Collegio dei Garanti, il quale sottoporrà nuovamente la questione all'Assemblea affinché si esprima in merito alla mancata ammissione.



## **Art. 19 – Perdita della qualifica di Socio**

1. La perdita della qualifica di socio può avvenire, oltre che per recesso volontario, per:
  - a. morte;
  - b. espulsione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno approvato dalla Assemblée;
  - c. per mancato rinnovo annuale della quota associativa;
  - d. per accertata decadenza dei requisiti di cui agli Artt. 16 e 17;
  - e. per esclusione.
2. Nei casi di cui ai punti b), c), d) del precedente comma 1, il Consiglio Direttivo in seguito alla delibera assembleare è tenuto a informare la persona dell'avvenuta perdita della qualifica di socio entro 30 giorni.
3. Il recesso volontario deve essere presentato al Presidente, secondo le modalità descritte nel regolamento interno, che lo comunica all'Assemblea dei Soci che darà disposizioni per l'aggiornamento del Libro Soci.

## **Art. 20 – Provvedimenti disciplinari**

1. Nel caso di infrazioni da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni della sospensione, dell'espulsione o della radiazione in relazione alla gravità dell'infrazione.
2. I Soci possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei casi in cui:
  - a. non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e/o dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - b. arrechino danni materiali o danni di immagine all'Associazione;
  - c. tengano in pubblico, durante lo svolgimento di attività associative, una condotta riprovevole o che arrechi molestie ad altri soci;
  - d. promuovano o svolgano, in modo diretto o indiretto, attività contrarie agli scopi e ai valori dell'Associazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono comminati dall'Assemblea mediante delibera motivata. Il Socio oggetto di tali provvedimenti disciplinari non partecipa a qualunque votazione riguardante la sua condotta.
4. I Soci interessati da provvedimento disciplinare potranno presentare entro 30 giorni formale ricorso motivato all'Assemblea. In tal caso l'Assemblea è tenuta ad esprimersi a maggioranza assoluta sull'accettazione dello stesso. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.
5. I Soci espulsi per aver arrecato danni materiali all'Associazione potranno, previa domanda scritta, essere riammessi a seguito del risarcimento dei danni. Tali riammissioni saranno deliberate dall'Assemblea.
6. I Soci radiati non possono essere riammessi alla vita associativa.
7. Coloro che perdono lo status di Socio non potranno continuare a frequentare l'Associazione e a partecipare alle sue iniziative.

## **TITOLO IV – PARTE FINALE**

### **Art. 21 – Scioglimento dell'Associazione**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45, comma 1 del d. lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore che perseguono i medesimi fini.
2. L'Assemblea che ratifica lo scioglimento decide sulla devoluzione del patrimonio, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i Soci Volontari.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i Soci del patrimonio residuo.
4. Le cause di scioglimento sono regolate dal codice di diritto civile della Repubblica Italiana.

### **Art. 22 – Modifiche allo Statuto**

1. Lo Statuto potrà essere modificato in sede di Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto dall'Art. 7.

### **Art. 23 – Norma di Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni dell'Associazione saranno altresì applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti del terzo settore laddove applicabili.